

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE -**  
in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nella controversia civile iscritta al n.° omissis/2011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "Altre ipotesi responsabilità extracontrattuale" e vertente

**TRA**  
SOCI - ATTORE -  
**E**  
BANCA - CONVENUTO -

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni**

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 17.2.11, SOCI hanno convenuto in giudizio la BANCA. La difesa dei primi ha allegato che:

- Gli attori sono soci titolari della società s.r.l.;
- Nell'ottobre del 2010, SOCIO si recava presso la BANCA per un affidamento societario negato.
- L'evento si verificava a seguito di una segnalazione risultante a carico di tutti gli attori presso la Banca di Italia, derivante da fideiussioni o garanzie personali presuntivamente rilasciate per il valore di euro 227.500,00 tali da non consentire margini di apprezzamento per l'erogazione di alcun tipo di credito.
- Da indagini eseguite dagli attori emergeva che la Banca filiale di omissis, nel gennaio del 2010 aveva erroneamente segnalato a rischio gli odierni attori per fidejussioni o garanzie personali giammai fornite per euro 227.500,00.
- La SOCIA si è, quindi, vista rifiutare l'erogazione di un fido, al quale la medesima voleva ricorrere per l'attività di impresa in omissis.
- L'erronea segnalazione di un credito o di una inesistente garanzia da parte di un istituto di Credito alla Centrale Rischi è idonea a determinare una lesione del diritto di impresa, con insormontabili difficoltà all'imprenditore per accedere ad ulteriori crediti o determinando la revoca di quello già concesso. Trattasi di un pregiudizio idoneo ad essere ristorato ex art. 2043 c.c. e in re ipsa, produttivo di un danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo consistente nella diminuzione della considerazione dei soggetti segnalati da parte di coloro che con il soggetto operano.
- La segnalazione ivi evidenziata è stata effettuata in modo illegittimo ed erroneo, configurando la responsabilità di chi ha segnalato la garanzia inesistente.
- La lesione arrecata agli attori per effetto della illegittimità della segnalazione è di notevole gravità, in quanto ha comportato la loro esclusione dal credito bancario e la non indifferente difficoltà di accedervi, essendo imprenditori, con conseguente lesione del diritto di impresa.
- E l'illegittima segnalazione ha determinato non solo un danno patrimoniale, ma anche una lesione di diritti fondamentali degli attori, quali quello all'immagine e alla reputazione e alla salute, trattandosi, peraltro, di pregiudizi in re ipsa, con danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

- E tali voci di danno sussistono nel caso di specie trattandosi, peraltro, più che di un errore di segnalazione, di una segnalazione abusiva, avendo la convenuta banca segnalato in danno degli attori somme per garanzie assolutamente inesistenti.

- Del resto, tale informazione inesatta, immessa nel circuito bancario, è pregiudizievole, in quanto destinata a falsare i criteri di valutazione che vengono applicati in sede di esame delle domande di finanziamento e di affidamento. Con configurazione di una responsabilità dell'istituto di credito per informazioni inesatte ex art. 2043 c.c.

- Sotto il profilo del danno, oltre al risarcimento del danno patrimoniale commisurato all'esborso di denaro occorrente per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, sussiste anche la necessità di risarcire il danno non patrimoniale, all'immagine, alla reputazione personale e commerciale e alla vita di relazione.

- Sotto il profilo probatorio, poi, anche a voler considerare mero errore materiale l'inserzione o il trattamento dei dati, si è in presenza di una ipotesi di responsabilità aggravata, con inversione dell'onere della prova che, per effetto dell'art. 15 d.p.r. 196 del 2003 e dell'art. 2050 c.c., graverà sull'istituto di credito segnalante.

- Trattandosi di danno in re ipsa, lo stesso può essere liquidato equitativamente d'ufficio dal giudice, utilizzando come parametri l'ammontare del debito segnalato, la durata della indebita segnalazione, la posizione personale del danneggiato, le modalità di scoperta della segnalazione.

Tanto premesso, SOCI hanno chiesto a questo Tribunale di:

a. Accertare e dichiarare l'erronea — illegittima segnalazione della fideiussione o garanzia in danno degli attori effettuata dalla Banca alla Centrale Rischi della Banca di Italia di Cosenza;

b. Dichiarare l'istituto di credito convenuto responsabile e tenuto al pagamento dei danni subiti dagli attori, con condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale, all'immagine, alla reputazione commerciale e personale nonché alla vita di relazione;

c. Per l'effetto condannare l'istituto bancario convenuto, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore degli attori della somma di euro 50.000, come ripartita pro quota, ovvero a quella maggiore o minore che il Tribunale vorrà riconoscere, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;

d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.5.11, si è costituita tempestivamente la BANCA. La sua difesa ha dedotto:

- Incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, essendo competente il Tribunale di Rossano ovvero quello di Crotona. La segnalazione sarebbe stata effettuata dalla filiale di Corigliano della Banca; l'evento, pertanto, si sarebbe prodotto nel circondario di Rossano. Di contro la Banca ha la propria sede in Crotona, mentre gli attori hanno radicato la controversia nel luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza.

- In ordine all'an, va rilevato che nessuna segnalazione per sofferenze è stata effettuata dalla Banca alla Centrale Rischi relativamente alla posizione degli istanti.

Gli istanti avevano effettivamente prestato una fideiussione omnibus per l'importo di euro 227.500 in favore della Società s.r.l..

Ma, fino al 2009, nessuna segnalazione di tale fideiussione è stata effettuata alla Centrale Rischi. La segnalazione di tale fideiussione è stata effettuata per mero disguido e in buona fede per i mesi dal 31.1.10 al 31.7.10. E la convenuta ha già provveduto alla rettifica della segnalazione per i citati periodi.

Anche ai fini della richiesta risarcitoria, giova evidenziare che gli odierni attori erano già stati segnalati alla Centrale Rischi da altri istituti bancari.

- In ordine al quantum, si soggiunge che le affermazioni relative ai pregiudizi subiti si presentano come apodittiche, non suffragate da alcun elemento di prova. Sotto il profilo del danno patrimoniale, la richiesta risarcitoria, pari alle spese che gli istanti dovrebbero

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

sostenere per l'annullamento della illegittima segnalazione, si osserva che la stessa viene fatta a cura della banca, come in effetti già avvenuto.

Sotto altro profilo, relativamente alla evocata mancata erogazione del mutuo, si osserva che la segnalazione alla Centrale Rischi della esistenza di una garanzia prestata e non di una sofferenza non comporta la mancata erogazione dello stesso. Inoltre, la stessa ben potrebbe essere dipesa dalla esistenza di altre segnalazione in capo agli attori.

Infine, anche l'ammontare della posta risarcitoria richiesta è del tutto infondata.

Ciò posto, la BANCA, ha chiesto a questo Tribunale:

1. Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito.
2. Nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.

Concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., ammessi tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, espletata la prova testimoniale, all'udienza del giorno 16.10.20, la seconda dinanzi allo Scrivente, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

## **2. In rito.**

**2.1.** Alla luce della soppressione del Tribunale di Rossano e del trasferimento delle competenze al Tribunale di Castrovillari, si osserva che l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta è priva di rilievo. La sopravvenuta competenza, per effetto di *ius superveniens*, del Tribunale di Castrovillari svolge effetti sananti in ordine alla sua originaria incompetenza, la quale non è più idonea ad inficiare la pronuncia emessa da detto Tribunale (v. con ragionamento che può essere esteso anche al caso in esame, Cassazione civile, sez. III, 29/09/2005, n. 19136).

**2.2.** Con la comparsa conclusionale depositata, la parte convenuta ha documentato la fusione della Banca nella Banca X Si rammenta che trattasi di vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione della proprie identità; ciò garantisce la prosecuzione dei rapporti anche processuali, non verificandosi una successione mortis causa ed essendo, quindi, impedita la interruzione del processo.

## **3. Nel merito.**

**3.1.** La domanda delle parti attrici è volta ad ottenere la previa declaratoria di illegittimità della segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi operata dall'istituto di credito convenuto per fidejussioni o garanzie personali giammai fornite per euro 227.500,00 ed il conseguente risarcimento dei danni patiti. Trattasi di domanda fondata su un fatto illecito, sicché solo ove potesse dirsi raggiunto l'accertamento del comportamento illecito della banca segnalante, sarebbe ipotizzabile una condanna al risarcimento e la concessione della eventuale richiesta di cancellazione, nella specie non necessaria perché già intervenuta, come pacificamente ammesso tra le parti.

**3.2.** Per meglio inquadrare sistematicamente la vicenda giuridica disegnata dal *petitum* e dalla *causa petendi* degli attori, si rileva che le banche dati rilevanti sono la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC, tra cui il Crif).

La Banca e gli intermediari hanno l'obbligo di segnalare l'intera esposizione debitoria del cliente, sconfinamenti, irregolarità, ritardi.

Quanto alla Centrale dei Rischi, la disciplina attuale è riconducibile agli artt. 51, 53, 67 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L'art. 53, comma 1, lett. b) prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Gli artt. 67, comma 1, lett. b) e 107, comma 2, lett. b) riproducono la stessa norma rispettivamente l'uno nell'ambito della vigilanza consolidata, e l'altro con riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dei citati artt. 53, 67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all'albo, ovvero sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

Al fine di accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso il CICR, con la delibera del 3 maggio 1999, ha rilevato l'opportunità di conoscere anche le informazioni relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevazione della centrale rischi.

A completare il quadro normativo disciplinante il funzionamento della Centrale Rischi concorrono le Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 ("Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi"), periodicamente aggiornata (fino all'ultimo aggiornamento, il quattordicesimo, del 29.4.2011).

Il sistema informativo della Centrale dei Rischi è, quindi, regolato da norme di legge e fondato sull'obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di segnalare mensilmente i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti nella menzionata circolare della Banca d'Italia, contenente le istruzioni per gli intermediari creditizi. Gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi; le eventuali violazioni delle disposizioni concernenti il servizio emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del TUB.

Dunque, ai sensi del menzionato art. 51, D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (ed in precedenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 87 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375), le banche sono obbligate - incorrendo, in difetto, nelle sanzioni espressamente previste - a trasmettere alla Banca d'Italia le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto, ivi comprese le informazioni relative ai debiti della c.d. clientela "in sofferenza", al fine di consentire ai preposti organi di vigilanza la più esatta conoscenza della contabilità aziendale (cfr. Cassazione civile sez. I, 25 maggio 1994, n. 5107).

Ed allora, in base alla richiamata normativa primaria e secondaria, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito. Gli intermediari sono obbligati ad effettuare le segnalazioni, e sono responsabili della correttezza delle informazioni trasmesse.

Gli intermediari (cap II, sezione 1, n.5 "Limiti di censimento") sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorra almeno una delle condizioni specificamente enunciate, ossia, stando ai limiti vigenti all'epoca della segnalazione: il cliente goda di crediti per cassa e di firma complessivamente pari o superiori a euro 30.000,00, abbia rilasciato garanzie personali o reali in favore di terzi per lo stesso importo, abbia un'esposizione in derivati finanziari pari o superiore a euro 30.000,00, abbia in essere alcune altre operazioni specificamente indicate per lo stesso importo, o abbia una posizione in sofferenza (qualunque sia il relativo importo), purché superiore a euro 250 (si consideri che i limiti attuali riportati sono assai più bassi rispetto alle precedenti istruzioni: in passato € 75.000 e posizione a sofferenza, invariata, cioè superiore ad € 250,00).

La Centrale Rischi è, come visto, uno degli strumenti di cui la Banca d'Italia si avvale per l'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo sulle funzioni degli istituti bancari di raccolta del risparmio e di erogazione di crediti. La Banca d'Italia, in tal modo, svolge un'attività di interesse pubblico finalizzata alla tutela del risparmio, raccogliendo le segnalazioni dei rapporti bancari in sofferenza e comunicando le stesse agli istituti creditizi, onde consentire a questi la valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

**3.3.** Sostanzialmente incontestato nonché provato in via documentale il fatto che l'istituto di credito convenuto abbia erroneamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per l'anno 2010 la (omissis) per fidejussioni o garanzie personali giammai fornite, per un importo pari ad euro 227.500,00.

**3.4.** Le domande proposte dagli attori, tuttavia, sono infondate e non possono essere accolte, dal momento che dalla istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti non è emerso alcun danno sofferto dalle parti attrici.

**3.5.** Alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).

Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973).

Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio.

Alla luce degli orientamenti sinteticamente espressi, vale osservare che il Tribunale ritiene non sufficientemente provato il danno conseguenza né il nesso causale tra evento lesivo e danno dedotto.

**3.6.** Con specifico riferimento, infatti, al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare *de plano* del risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non è *in re ipsa* ma, quindi, va provato. In altri termini per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno -evento, ma anche un danno - conseguenza, in quanto *"la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni"* (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931; sotto il profilo del danno patrimoniale, Cass. civ., sez. I, 08/01/2019, n. 207; sotto il profilo del danno non patrimoniale, Cass. civ., sez. I, 05/08/2019, n. 20885).

**3.7.** Tanto premesso, le domande formulate dalle parti attrici sono infondate e devono essere rigettate, in quanto, in via assorbente, prive di qualsiasi supporto probatorio.

Quanto al profilo patrimoniale, la preclusione all'accesso al credito o al finanziamento non erogato per effetto della segnalazione illegittima è rimasto sfornito di qualsiasi supporto probatorio. Non risultano documenti in atti relativi a negati fidi o ridotte liquidità o revoche di linee di credito né alcun elemento è desumibile dalle prove testimoniali espletate, dal momento che i due testi escussi nulla hanno riferito in ordine a tale circostanza (cfr. teste (omissis) alla udienza del 16.9.14 e teste (omissis) alla udienza del 20.01.15).

Si potrebbe inoltre dubitare della riconduzione causale di tali dedotti eventi lesivi alla illegittima segnalazione dell'istituto di credito convenuto, dal momento che gli attori erano

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

già stati raggiunti da una pluralità di segnalazioni da parte di altri istituti di credito documentate in atti.

Nulla, poi, è stato dedotto sul tipo di danno patrimoniale subito (es. circa la destinazione del denaro a particolari attività produttive o altro), sicché mancano gli elementi minimi anche per una liquidazione equitativa.

Né risultano documentati gli esborsi per “consentire la cancellazione della segnalazione”.

Le conclusioni del Tribunale paiono suffragate, inoltre, dalla recente giurisprudenza di legittimità che, con motivazione da condividersi, ritiene che l'accertamento del danno patrimoniale causato dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esiga l'accertamento d'un duplice nesso causale:

(a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;

(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.). (cfr. in motivazione Cass. civ. sez. VI, 01/07/2020, n.13264, che precisa, in ordine alla necessità di indagare le pregresse condizioni economiche e patrimoniali, *"La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court; oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile; od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, che la sentenza d'appello ha effettivamente trascurato di esaminare: sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi"*).

Ebbene, nel caso di specie, le parti attrici hanno ommesso di provare - e prima ancora di allegare - il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della banca convenuta, limitandosi a lamentare un generico danno derivante dalla disponibilità di una ridotta liquidità e dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione dell'attività imprenditoriale espletata o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito. Conseguentemente la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.

**3.8.** Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno. Il danno all'immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (cfr. Cass. Civ. Sez.3, 19/07/2018, n. 19137; Cass. Civ. Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Cass. Civ. Sez.1, 25/01/2017, n. 1931).

Sotto tale profilo nessun elemento istruttorio è emerso tale da consentire di ritenere fondata la domanda.

Inoltre, già da un punto di vista assertivo, le parti attrici si sono limitate ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l'effettiva lesione all'immagine o alla reputazione patita, così attribuendole una deduzione generica e indeterminata, non allegando in modo sufficientemente determinato gli elementi costitutivi del pregiudizio alla propria immagine e reputazione, adempimento imprescindibile totalmente ommesso (cfr. atto di citazione e memoria 183 c. 6 I termine c.p.c.).

Non risulta, infatti, alcuna indicazione del pregiudizio sofferto, sotto il profilo, ad esempio, delle modalità di diffusione della notizia diffamatoria, sulla sua percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino imprenditoriale degli attori a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori, nonché sull'eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità sancita dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 2008.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, n. 273 dell'11 marzo 2021*

E alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione ai dedotti pregiudizi di natura personale, idonei ad incidere sullo stato psico - fisico degli odierni attori.

**3.9.** Allo stesso modo privo di qualsiasi elemento probatorio è il pregiudizio asseritamente sofferto per illecito trattamento dei dati personali a causa della illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi ex art. 15 d.lgs. 196 del 2003 in combinato disposto con l'art. 2050 c.c.

Anche tale voce di danno, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla liceità o illegittimità dell'attività espletata dalla Banca convenuta, non può essere considerata "*in re ipsa*" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Il danno, e in particolare la "*perdita*", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato. E neppure il pregiudizio di carattere non patrimoniale può mai essere *in re ipsa* (v. Cass. Civ. 25/1/2017, n. 1931), a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana.

Nulla sotto tale profilo è emerso né in sede assertiva né in sede probatoria.

**3.10.** È evidente, pertanto, che il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dagli attori risulta del tutto sfornito di prova, sia in relazione alla sua esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con il comportamento della Banca convenuta.

#### **4. Il regime delle spese**

La esistenza di una condotta inadempiente della banca, unitamente alla pluralità di orientamenti in ordine al danno *in re ipsa* da illegittima segnalazione alla Centrale Rischio che si sono succeduti nel corso degli anni di tale giudizio, costituiscono gravi motivi per la intera compensazione tra le parti delle spese di lite anche alla luce del novellato art. 92 c.p.c..

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

A.RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici (omissis) ;

B.DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;

C.MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in data 11 marzo 2021.

Il Giudice  
dott. Alessandro Caronia

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*